

N. R.G. 587/2025



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 587/2025**

tra

**M. G. R.**

RICORRENTE

e

**L. D. A.**

RESISTENTE

Oggi **23 gennaio 2026** ad ore 9.35 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:

Per M. G. R. l'avv. D. S. S., la quale, nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi ed, in specie, alle note difensive del 14 gennaio 2026, lette le note di controparte, in applicazione del principio della domanda, torna a ribadire che oggetto della presente domanda giudiziaria è la precipua richiesta di restituzione di beni personali-ereditari, delineatasi nell'ambito di una situazione di convivenza di fatto, more uxorio, come derivante da una relazione sentimentale, seppur iniziata nell'anno 2013, posta in essere tra le parti in causa solo a far data da giugno 2021 e sino all'agosto 2023, precisando, inoltre, che tale specifica fattispecie, all'attualità, non è oggetto di alcuna disposizione normativa (cfr.art.1, comma 50, L.76/2016) né di alcun contratto (teorico contratto di convivenza ex legge Cirinnà) e ciò non può che sostanziare l'attivazione del giudizio, ex art.2041 c.c.

Pertanto, considerato che il regime patrimoniale delle coppie di fatto è quello di separazione dei beni, ferma, in applicazione analogica dell'art.179, comma uno-lettera b, c.c. la natura giuridica di beni personali-ereditari dei richiesti beni mobili, in applicazione analogica dell'art.217, comma secondo, c.c., che riguarda l'amministrazione ed il godimento dei beni nel regime di separazione degli stessi, la quale può essere conferita all'altro coniuge in applicazione delle regole del mandato, nella presente fattispecie, in assenza del dedotto contratto di convivenza, il cui inadempimento avrebbe determinato una ordinaria causa contrattuale, la ricorrente, consapevole della propria situazione psicofisica di fragilità, come allegata nell'atto introduttivo del presente giudizio, mediante un mero contratto di



mandato, ex art.1703 c.c., la cui forma giuridica è libera e, pertanto, lo stesso può essere stipulato anche solo verbalmente, ha dato precipuo incarico al resistente di compiere uno o più atti giuridici, ovvero la gestione del denaro ereditato (art. 1766 c.c./contratto di deposito), come anche la gestione formale della richiesta autovettura ..., tg. ..., mediante acquisizione della stessa con regolare passaggio di proprietà, a firma delle eredi di R. G., ovvero dell'istante e della di lei madre, sig.ra P. M., il tutto con l'accordo che tale passaggio di proprietà era da considerarsi contratto apparente-simulato in quanto nascondeva un accordo diverso ovvero quello del mandato a gestire, custodire e restituire alla ricorrente, a sua semplice richiesta (art.1771), i beni personali ereditari, tra cui ricomprendere oltre la predetta autovettura anche la somma di denaro pari ad euro 18000,00 (diciottomila,00).

Vieppiù che, ferma la natura di obbligazione naturale, non ripetibile, ex art.2034 c.c., di tutti gli esborsi effettuati dal resistente in favore della ricorrente, come allegati dalla prima, la prova della dedotta simulazione ben può fondarsi sul ragionamento presuntivo, in relazione ad elementi che, appunto, stanno al di fuori del contratto simulato. Del resto, la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga, non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare. Le circostanze sono considerate gravi, precise e concordanti, nei termini affermati da costante giurisprudenza della Corte di legittimità, laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto (nel caso di specie la dazione della somma di denaro e certificato di attestazione di proprietà dell'autovettura de qua), che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto (nel caso di specie, l'accordo simulatorio è il verosimile precipitato tecnico della devoluzione al resistente dei beni personali-ereditari della ricorrente, la quale al tempo dello spoglio dei beni personali non aveva alcun patrimonio di cui disporre, né mobiliare né immobiliare, né un contratto di lavoro), mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, con un procedimento logico articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano -appunto- concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (cfr. Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Tassone, ordinanza n. 6721 del 13 marzo 2024). Nel caso di specie, all'epoca della



convivenza di fatto, la ricorrente, inoccupata, godeva, come gode, del solo reddito di cittadinanza, pari a circa euro 500,00, oltre a vivere una condizione psicofisica di fragilità, come allegata nell'atto introduttivo del presente giudizio, tanto che, con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Pescara, Dott. Carmine Di Fulvio, in data 30 agosto 2024, in favore della medesima veniva nominato un ADS provvisorio, nella persona dell'avv.to T. D. E., la quale prendeva la funzione, mediante il giuramento, in data 12 settembre 2024, tutt'ora in carica, mentre il resistente aveva ed ha un proprio lavoro a tempo indeterminato, come operaio presso una ditta e, quindi, un proprio stipendio mensile.

A ciò è da aggiungere che il prodotto certificato di attestazione di proprietà, rilasciato dal competente PRA e di cui in atti, non rappresenta, giuridicamente, il contratto di vendita, ma un mero documento avente la funzione di pubblicità immobiliare-mobili registrati, a valore ricognitivo e presuntivo, superabile con altre prove; il vero contratto di vendita è la scrittura privata del 25 marzo 2021, di cui si fa menzione nel dedotto certificato ma di cui non vi è traccia agli atti di causa.

Infine, in merito alla richiesta condanna di parte ricorrente, ex art.96, comma uno, cpc, la stessa è da rigettarsi per carenza del presupposto fondamentale di allegazione e di prova, in concreto, del danno conseguente al comportamento processuale della parte de qua, oltre che per carenza di allegazione e specificazione in merito all'an della pretesa.

Si insiste, quindi, nell'accoglimento delle conclusioni, come formulate nelle dedotte note difensive, chiedendo inoltre la liquidazione degli onorari considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Per L. D. A. l'avv. D. T. N. il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto poiché i criteri dell'art. 2034 cc sono ampiamente soddisfatti dalle produzioni in atti e dalla mera collaborazione prestata dalla Sig.ra M. G. R. sia per le spese dal L. D. A. affrontate esclusivamente per la stessa e sia per quelle affrontate durante la convivenza come ben documentato dai documenti in atti i quali mostrano palesemente il più grande importo versato dal solo L. D. A.. Per quanto riguarda l'autovettura si ribadisce la corretta compravendita oggetto di volontà delle parti venditrici. In merito all'art. 96 c.p.c. si insiste poiché la Sig.ra M. G. R. era ed è pienamente cosciente di aver semplicemente collaborato alle spese familiari.

È altresì presente la Dott.ssa C. C., tirocinante ex art 73 DL 69/2013

Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Patrizia Medica





**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **587/2025** promossa da:

**M. G. R.** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. D. S. S., elettivamente domiciliato in Via ..., ... .., presso il difensore avv. D. S. S.

**RICORRENTE**

contro

**L. D. A.** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. D. T. N., elettivamente domiciliato in ... .., presso il difensore avv. D. T. N.

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1.** Con ricorso depositato il 20.2.2025 la ricorrente ha chiesto, *ex art.2041 c.c.*, che L. D. A., con il quale aveva convissuto *more uxorio* dal mese di giugno 2021 al mese di agosto 2023 venga condannato a restituirle i beni di sua proprietà e di provenienza ereditaria a lei pervenuti a seguito del decesso del fratello R. G., costituiti da un'autovettura marca ... tg.... e dalla somma di €.18.000,00 accreditata in data 26.2.2025 sul c.c. del L. D. A..

A sostegno della domanda ha dedotto che il sig. L. D. A. si era impegnato a restituirle la vettura e la somma di €.18.000,00 come residua rispetto a quella iniziale di €.20.000,00, ricevuta in eredità dal fratello sig. R. G. (cfr doc. 3 non depositato).

**2.** Il resistente si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento proposta dalla ricorrente che, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile potendo la ricorrente, sulla base della documentazione prodotta, esercitare altra azione tipica al fine di evitare il pregiudizio economico paventato.



Nel merito, senza contestare la sussistenza dei fatti indicati dalla ricorrente (versamento in data 26.2.2021 dell'importo di € 18.000,00 ed intestazione della vettura ... tg...), ha dedotto che la vettura era stata da lui acquistata con regolare atto pubblico e che la somma di € 18.000,00 era stata versata sul conto corrente a lui intestato, a titolo di collaborazione, alle spese famigliari da lui sostenute.

3. Preso atto della natura documentale del versamento dell'importo di € 18.000,00, effettuato dalla ricorrente in data 26.2.2021 sul conto corrente del resistente e l'intestazione al L. D. A. della vettura ... tg..., già di proprietà del defunto R. G., considerato che l'intenzione del resistente, di voler restituire alla ricorrente la macchina e i soldi, non implica l'esistenza di un obbligo giuridico di portare a compimento la menzionata volontà, che i pagamenti, effettuati dal resistente anche dopo l'interruzione della convivenza, non sono contestati dalla ricorrente, considerata non rilevante per la decisione la prova per interrogatorio e testi articolata dalle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 23.1.2026 per la decisione, con termine fino alla data del 14.1.2026 per il deposito di note difensive.

\*\*\*\*\*

#### **A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie e sull'ammissibilità della domanda formulata ex art. 2041 cc**

a.1 Premesso che l'azione generale di arricchimento senza causa, disciplinata dall'art. 2041 cc, ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro, avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia la conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025 che ha confermato la decisione di merito ritenendo accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, i versamenti effettuati in favore dell'ex convivente, per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto proporzionati e corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile e quindi da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo).



**a.2** È quindi astrattamente esperibile, nei confronti dall'ex convivente more uxorio l'azione di arricchimento disciplinata dall'art. 2041 cc, al fine di ottenere la restituzione di importi e beni conferiti nel corso del rapporto, trattandosi di domanda che non può essere proposta con altra e diversa azione.

**B. Sulle prestazioni patrimoniali spontaneamente erogate dalla ricorrente in costanza di convivenza.**

**b.1** La ricorrente ha chiesto che sia ordinato al resistente, ex art. 2041 cc, di restituirle il veicolo ..., immatricolato nel 2009, trasferito al resistente con contratto in data 25.3.2021, trattandosi di bene pervenuto a lei (ed alla madre) a seguito del decesso del fratello R. G..

Ha inoltre chiesto la restituzione della somma di € 18.000,00, accreditata in data 26.2.2025 sul c.c. del L. D. A..

Ha dedotto che tali conferimenti non costituivano regalie, effettuate in costanza di convivenza e che il resistente si era impegnato alla loro restituzione, da effettuarsi a seguito di semplice richiesta.

**b.2** Accertato che nessuna prova di un tale accordo è stata allegata dalla ricorrente, per verificare se i conferimenti, oggetto di controversia, costituiscano mero adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, è necessario verificare se le prestazioni effettuate dalla ricorrente travalichino i limiti di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.

**b.3** Il resistente, che percepisce mensilmente uno stipendio di € 1350,00 circa, ha allegato documentazione dalla quale risulta che, nel gennaio 2020, aveva sottoscritto a suo nome, un contratto di locazione, relativo ad un immobile sito in ... via ... ..

L'immobile era stato utilizzato solo dalla ricorrente sino al mese giugno 2021, poi da entrambe le parti, all'epoca conviventi sino all'interruzione del rapporto, avvenuto nel mese di agosto 2023 (circostanze non conteste).

Dal mese di agosto 2023 la ricorrente aveva continuato a vivere nell'immobile sopra indicato, sino all'esecuzione dello sfratto, avvenuto nel mese di luglio 2024, omettendo il pagamento dei canoni, delle utenze e delle spese addebitate al resistente, conseguenti all'esecuzione dello sfratto (cfr doc. allegata alla comparsa di costituzione).

**b.4** La ricorrente, che ha dichiarato di percepire un reddito di cittadinanza pari ad € 500,00 mensili, ha chiesto al L. D. A. la restituzione della vettura ..., immatricolata nel 2009 ed a lui intestata in data 25.3.2021.

Considerato il valore della vettura ... che, immatricolata nel 2009, nel 2021 non era verosimilmente superiore ad 5.000,00 (cfr valutazione quattroruote) e l'importo del versamento effettuato dalla ricorrente sul conto corrente intestato al resistente (€ 18.000,00) tenuto conto dei redditi



percepiti dagli ex conviventi e delle spese sostenute dal resistente prima, durante e dopo l'interruzione della convivenza (canone mensile di € 400,00, utenze relative all'immobile e spese per canoni, sfratto ed utenze maturate in data successiva all'interruzione del rapporto di convivenza ) è possibile affermare che i conferimenti, effettuati dalla ricorrente per un importo complessivo non superiore ad € 23.000,00 costituiscano adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale nascente dalla relazione instaurata con il resistente, con convivenza protrattasi da giugno 2021 ad agosto 2023 e con conferimenti effettuati dal resistente prima e dopo la cessazione del rapporto di convivenza.

La domanda formulata dalla ricorrente va quindi rigettata.

### **C. Sulla regolamentazione delle spese di lite**

**c.1** Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore accertato della controversia.

Spese paramtrate al minimo considerata la natura documentale e la linearità della controversia.

**c.2** Non sussistono i presupposti per una condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc, non risultando configurabile, a carico della parte soccombente, una condotta imprudente, imperita o negligente, accentuatamente anomala.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,

### **RIGETTA**

il ricorso.

### **CONDANNA**

la ricorrente alla rifusione delle spese di olite sostenute dal resistente che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Pescara, 23 gennaio 2026

Il Giudice

dott. Patrizia Medica

